



DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI LAUREATI ESPERTI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 5, LETTERA F) DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4.

1. PREMessa.

I criteri per la determinazione del compenso spettante ai componenti laureati esperti del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all'art. 7, comma 5, lett. f) della legge regionale 4/2016 (Legge), devono tener conto dell'eterogeneità dei compiti correlati all'espletamento dell'incarico conferito, i quali consistono non solo nella partecipazione alle sedute del Comitato, ma anche e principalmente nella partecipazione ai lavori del gruppo istruttorio incaricato dell'esame dei progetti sottoposti alla valutazione del medesimo Comitato, anche tramite incontri tecnici e sopralluoghi.

L'attività istruttorio di cui sopra presenta profili di complessità talora estremamente variabile, della quale è imprescindibile tener conto al fine di un'equa e proporzionale determinazione del compenso dovuto.

Si ricordano nel seguito le procedure sulle quali il Comitato può essere chiamato ad esprimersi:

- a) valutazione di impatto ambientale;
- b) verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- c) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- d) proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- e) riesame del provvedimento già emanato;
- f) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA;
- g) valutazione preliminare per l'individuazione delle procedure da attivare nel caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti;
- h) verifica di ottemperanza, monitoraggio, controllo e sanzioni.

Al fine di evitare soggettivismi nella valutazione della complessità istruttorio, e quindi nella quantificazione del compenso, si ritiene opportuno ancorare tale determinazione a criteri il più possibile oggettivi e al contempo misurabili.

In tal senso, si evidenzia, in linea tendenziale, un rapporto di proporzionalità diretta tra la complessità dell'istruttorio e la complessità del progetto, quest'ultima desunta dall'entità degli importi indicati nel quadro economico di cui alla documentazione progettuale e, indirettamente, dall'entità dell'onere istruttorio dovuto dal proponente.

Il compenso sarà determinato sulla base dell'onere istruttorio, quantificato ai sensi della vigente disciplina, attraverso l'applicazione di un criterio proporzionale che salvaguardi le predette esigenze di oggettività e proporzionalità valorizzando, al contempo, le istanze di contenimento della spesa pubblica.

Si è ritenuto opportuno, quindi, ricorrere all'attribuzione al gruppo istruttorio incaricato della valutazione di una quota percentuale dell'onere istruttorio corrisposto dal proponente, riservando una quota dell'importo così determinato al referente del gruppo istruttorio qualora nominato quale responsabile tecnico dell'istruttorio (incaricato della stesura della relazione istruttorio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento del Comitato Tecnico Regionale VIA), in considerazione del peculiare ruolo di coordinamento dal medesimo assunto; la quota restante, invece, sarà equamente suddivisa per il numero dei componenti del predetto gruppo istruttorio, compreso il commissario referente, secondo quanto specificato infra, sub p.to n. 2, lett. b).

Tenuto conto che il gruppo istruttorio potrà essere composto sia da componenti individuati tra il personale regionale, degli enti strumentali regionali o da enti del servizio sanitario regionale (art. 7, comma 5, lett. e) della Legge) che da componenti laureati esperti (art. 7, comma 5, lett. f) della Legge), solo a quest'ultimi spetterà la quota parte del compenso derivante dall'applicazione di detti criteri.

Al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica si è ritenuto di fissare un limite massimo di compenso annuo pro capite.



2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Il compenso dovuto ai componenti laureati esperti del Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale per l'attività espletata comprenderà:

- a. un compenso pari a € 75,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la partecipazione ad ogni seduta della Comitato.

Tale compenso sarà dovuto a condizione che la partecipazione effettiva sia pari ad almeno l'80% della durata complessiva della medesima seduta, così come risultante dai verbali delle sedute del Comitato.

- b. un compenso per parere reso.

Il compenso sarà attribuito ai soli componenti esterni del gruppo istruttorio ristretto, nella composizione indicata dal Presidente del Comitato e risultante dai verbali delle sedute del Comitato.

Tale compenso, da intendersi al netto degli oneri previdenziali e fiscali, sarà commisurato all'onere istruttorio correlato alle tipologie di procedure oggetto di istruttoria e sarà calcolato come di seguito riportato:

- b.1 qualunque sia l'importo previsto per i diritti di istruttoria viene fissato un tetto massimo di Euro 10.000,00 per ciascuna istanza, ai fini del calcolo dei successivi punti b.2 e b.3;
- b.2 una quota, nella misura pari al 60% dell'importo previsto;
- b.3 la somma così calcolata sarà suddivisa tra il numero dei componenti esterni del gruppo istruttorio, attribuendo:
- il 70% a favore del componente esterno, nel caso in cui sia individuato dal Presidente del Comitato sia come Referente esterno, che responsabile tecnico dell'istruttoria (incaricato della stesura della relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento del Comitato Tecnico Regionale VIA);
 - il 30% equamente suddiviso per il numero dei componenti esterni del predetto gruppo istruttorio ristretto, compreso il commissario referente.

Il compenso non viene corrisposto in caso di pareri interlocutori negativi resi ai sensi dell'art. 10-bis, ma solo in caso di pareri definitivi, a conclusione del procedimento.

Il compenso viene corrisposto anche nel caso di istanze esonerate dal pagamento degli oneri e nel caso di progetti di competenza statale e calcolato con le medesime modalità.

Nel caso di archiviazione dell'istanza per non ottemperanza da parte del proponente alle richieste di integrazioni eventualmente formulate dall'autorità competente, qualora sia stato dato effettivo avvio all'istruttoria da parte del gruppo incaricato, i compensi di cui al punto b.3 sono ridotti del 50%.

Al fine di coniugare detti criteri con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica il compenso annuo per ciascun componente laureato, derivante dal precedente punto 2 b. non dovrà superare i 50.000 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

- c. Il compenso è da intendersi onnicomprensivo delle spese eventualmente sostenute nell'ambito dell'istruttoria (rimborsi per incontri tecnici, sopralluoghi effettuati, partecipazione alle sedute del Comitato e relativo rimborso chilometrico).



5b13024a

